



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **911**

Prot. n. 34/09-5-S112

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10 e successive modificazioni, recante "Istituzione di un sistema informativo elettronico provinciale": direttive e linee guida ai sensi dell'articolo 1, commi 2, 3 e 4.

Il giorno **24 Aprile 2009** ad ore **10:25** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

LORENZO DELLAI

Presenti:

**VICE PRESIDENTE
ASSESSORI**

**ALBERTO PACHER
MAURO GILMOZZI
LIA GIOVANAZZI BELTRAMI
ALESSANDRO OLIVI
FRANCO PANIZZA
UGO ROSSI**

Assenti:

**MARTA DALMASO
TIZIANO MELLARINI**

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

con legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10, è stato istituito il Sistema Informativo Elettronico Provinciale (S.I.E.P.).

Detto sistema, alla luce della notevole evoluzione delle tecnologie e del diffuso uso che si fa delle stesse in tutti gli ambiti della realtà sociale, imprenditoriale e lavorativa, ha assunto un ruolo sempre più centrale per l'evoluzione ed il miglioramento dei servizi.

Ciò vale anche ed in particolar modo per la Pubblica Amministrazione. Al riguardo va rilevato e sottolineato come forte è la spinta affinché le Pubbliche Amministrazioni adottino in maniera sempre più convinta ed integrata le soluzioni applicative, tecnologiche, di sistema che l'evoluzione dell'Information Communication Technology (I.C.T.) propone.

La Provincia Autonoma di Trento ha dedicato particolare attenzione a ciò fin dall'origine. Negli ultimi anni ha ancor più concentrato la propria attenzione su questi strumenti intendendoli come elementi strategici, per evolvere e migliorare il fare amministrativo e qualificare e semplificare i servizi ai cittadini e alle imprese.

Punto di partenza per porre in essere ciò è che vi sia la maggiore convergenza e condivisione di regole e linee di sviluppo all'interno dei vari settori pubblici. Questo perché l'integrazione dei sistemi e la qualificazione delle banche dati e delle informazioni nel circuito dei processi è determinante affinché si possa cogliere il duplice obiettivo di migliorare e velocizzare gli stessi, semplificandoli e contenendone i costi e l'impatto sulla struttura organizzativa.

Un passo importante in questa direzione è stato fatto dalla Provincia con la totale e diretta pubblicizzazione sia della Società Informatica Trentina S.p.A. dal gennaio 2007 (con il riconoscimento della stessa come "società di sistema" per il settore pubblico provinciale - deliberazione della Giunta provinciale n. 468 del 29.02.2008), sia della Società Trentino Network S.r.l. con l'acquisizione di tutte le quote del capitale sociale nell'ottobre del 2008.

Per dare peso e sostanza agli aspetti di sistema, la Provincia ha allargato la "governance" della Società Informatica Trentina S.p.A. a tutti gli Enti pubblici territoriali del Trentino. Ad oggi hanno aderito già 48 Comuni e Comprensori ed il Comitato di indirizzo ha già condiviso ed approvato il Piano industriale della Società ed il primo listino dei servizi.

Se da un lato è importante sostenere e favorire il convinto coinvolgimento del sistema pubblico nel governo della società di sistema, dall'altro è altrettanto importante definire aree progettuali e/o di sviluppo che facciano proprie regole, linee di indirizzo, criteri condivisi e trasversali necessari per costruire e mantenere il sistema.

A questo riguardo è importante rilevare come già l'articolo 14 della L.P. n. 11/2006 ha in tal senso modificato l'articolo 1 della L.P. n. 10/1980, riformulando lo stesso verso il sistema che si intende realizzare.

In particolare, il comma 2 dà evidenza di quali sono i soggetti pubblici a cui si riferisce, mentre il comma 3 individua la centralità di alcuni sviluppi verticali per gli Enti pubblici.

Il comma 4 conferma poi la possibilità in capo alla Provincia Autonoma di Trento di sostenere integralmente e/o parzialmente gli oneri di sviluppo, di mantenimento e di esercizio del sistema.

Si deve altresì evidenziare che gli atti di adesione per la governance di Informatica Trentina S.p.A. quale società di sistema, sottoscritti dagli Enti facenti parte del sistema delle autonomie locali ai sensi degli articoli 13 e 33 della L.P. 16 giugno 2006, n. 3, prevedono, al comma 4 dell'articolo 3, la fruizione da parte degli Enti locali del Trentino delle attività della società di sistema inerenti progetti funzionali/strategici di investimento aventi caratteristiche di "progetti di sistema", che verranno via via definiti dalla Provincia Autonoma di Trento per il S.I.E.P. e condivisi dagli Enti aderenti con la sottoscrizione della Convenzione, individuati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nei servizi di seguito indicati:

- allestimento e gestione di un sistema informativo per la gestione del protocollo federato e della gestione documentale tra tutte le Pubbliche Amministrazioni operanti in Trentino;
- allestimento e gestione di un sistema informativo atto a supportare il processo di riforma istituzionale degli Enti pubblici trentini (L.P. n. 3/2006), nelle funzioni amministrative ed in quelle di cooperazione interistituzionale;
- allestimento e gestione di un sistema informativo provinciale integrato di raccolta e fruizione di dati cartografici utili alla compiuta rappresentazione del territorio, con specifici tematismi di settore degli Enti locali;
- allestimento e gestione di un sistema per la sicurezza informatica dei dati delle Pubbliche Amministrazioni;
- applicazioni afferenti i processi amministrativi degli Enti locali, per la continuità operativa dei processi di servizio degli stessi, nonché per la gestione dei processi di identità digitale dei cittadini e delle imprese che utilizzano i servizi della Pubblica Amministrazione.

E' altresì da evidenziare che la legge finanziaria di assestamento 2009 (L.P. n. 2/2009) prevede, all'articolo 12, comma 6, che introduce il nuovo articolo 19.1 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10, che ai Comuni, singoli od associati, alle Comunità di valle ed agli Enti pubblici strumentali previsti dall'articolo 33 della L.P. n. 3/2006, che acquisiscono od hanno già acquisito la connettività alla nuova rete a larga banda, Informatica Trentina S.p.A. metta a disposizione, con oneri a carico della Provincia, servizi in rete quali, in particolare, il VoIP (Voice over Internet Protocol), la posta elettronica ed il protocollo federato, al fine dell'ottimizzazione delle attività amministrative e della riduzione dei costi dell'apparato pubblico. A tal fine, il comma 9, lett. c), dello stesso articolo, prevede che la Giunta provinciale, con propria deliberazione, stabilisca le modalità ed i criteri di attivazione e di gestione di detti servizi.

Va ulteriormente evidenziato che il Sistema Pubblico del Trentino, oltre che interessato da progetti da qualificarsi come "strutturali", si caratterizza per la necessità di procedere alla definizione e realizzazione di progetti trasversali "di

sistema”, nonchè, non da ultimo, per importanza ed impegno finanziario, da interventi d’ambito “verticali” a supporto delle attività delle Strutture provinciali.

Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene pertanto necessario individuare i principali progetti che qualificano oggi il Sistema Pubblico Trentino in conformità al disposto dell’articolo 1, commi 2, 3 e 4, della legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10 e successive modificazioni.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udito il Relatore;
- visti gli atti citati in premessa;
- vista la L.P. 6 maggio 1980, n. 10 e successive modificazioni, recante “Istituzione di un sistema informativo elettronico provinciale”;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1. di individuare, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della L.P. 6 maggio 1980, n. 10 e s.m.:

1.1. i seguenti progetti strutturali:

- 1.1.1. Protocollo federato
- 1.1.2. Posta elettronica certificata
- 1.1.3. VoIP (Voice over Internet Protocol)
- 1.1.4. Firma digitale
- 1.1.5. Videoconferenza

1.2. i seguenti progetti di sistema:

- 1.2.1. Sicurezza Informatica del Trentino
- 1.2.2. Dematerializzazione degli atti
- 1.2.3. SIAT (Sistema Informativo Ambiente e Territorio)
- 1.2.4. Progetto per lo sviluppo del protocollo informatico del Trentino

2. di individuare, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della già citata L.P. 6 maggio 1980, n. 10 e s.m.:

2.1. i seguenti progetti di sistema:

- 2.1.1. Cartella socio-sanitaria

- 2.1.2. SPOT - Sportello Unico Attività Produttive
- 2.1.3. Posta elettronica
- 2.1.4. Firma digitale
- 2.1.5. E - Procurement
- 2.1.6. Protocollo federato
- 2.1.7. Posta elettronica certificata
- 2.1.8. VoIP (Voice over Internet Protocol)
- 2.1.9. Videoconferenza

3. di stabilire, quale criterio attuativo della disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 1 della L.P. 6 maggio 1980, n. 10, a valere come indicazione per gli Atti esecutivi attuativi del Piano degli investimenti S.I.E.P. che anche ai sensi della previsione della quale all'articolo 19.1, comma 6, della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10,
 - 3.1. per i progetti individuati ai punti 1.1. ed 1.2. del presente dispositivo, la Provincia assume normalmente a suo totale carico gli oneri finanziari relativi all'esecuzione dei progetti per tutte le parti comuni e trasversali agli Enti aderenti al S.I.E.P., nonché quelli riferibili all'approntamento delle dotazioni strutturali ed infrastrutturali necessarie per il successivo esercizio;
 - 3.2. per i progetti ed i servizi individuati al punto 2.1. del presente dispositivo, la Provincia assume normalmente a suo totale carico gli oneri finanziari relativi all'esecuzione dei progetti, nonché quelli riferibili all'approntamento delle dotazioni strutturali ed infrastrutturali necessarie, nonché, infine, quelli relativi all'esercizio dei servizi realizzati e resi disponibili dai progetti stessi. Per quest'ultimo aspetto, negli specifici provvedimenti riguardanti i servizi, sarà precisato il periodo temporale di avvio del servizio per il quale l'onere resta a carico dell'Amministrazione provinciale;
 - 3.3. per i progetti e/o i servizi indicati ai precedenti punti 1. e 2. riguardanti quanto riportato all'articolo 19.1, comma 6, della L.P. n. 10/2004 (VoIP, posta elettronica, protocollo federato, videoconferenza) ed i soggetti a cui detto comma si riferisce, si applica la disciplina stabilita nell'apposita deliberazione attuativa di detta disposizione per le parti più favorevoli e comunque per il periodo temporale ivi stabilito;
4. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio provinciale, in quanto l'attuazione delle disposizioni e dei criteri di cui ai punti precedenti sarà effettuata con i provvedimenti di attuazione del Piano degli investimenti del S.I.E.P.

SB